# Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

(LSISA)

del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>2</sup>, decreta:

# Sezione 1: Disposizioni generali

## Art. 1 Oggetto

- <sup>1</sup> La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.
- $^2$  Sono fatti salvi gli articoli 22*b*, 22*c*, 22*f*, 22*g* e 25*c* della legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96–102 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49*a* e 49*b* della legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza.

#### **Art. 2** Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione al fine di adempiere i compiti loro assegnati dalla legge.

## **Art. 3** Scopo del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

1 RS 101

<sup>2</sup> FF **2002** 4181

3 RS **142.20** 

4 RS 142.31

5 RS **141.0** 

2002-0693 3887

- <sup>2</sup> Il sistema coadiuva l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione nell'adempimento dei seguenti compiti:
  - a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
  - b. rilascio di permessi per le persone registrate;
  - c. controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS<sup>6</sup>, dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'accordo del 21 giugno 2001<sup>8</sup> di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);
  - d. rilascio e controllo dei visti:
  - e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
  - f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
  - g. compiti di cui alla legge del 29 settembre 1952<sup>9</sup> sulla cittadinanza;
  - h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
  - i. applicazione degli accordi sulla libera circolazione.
- <sup>3</sup> Il sistema coadiuva l'UFR nell'adempimento dei seguenti compiti:
  - a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
  - rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
  - c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
  - d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la legge sull'asilo<sup>10</sup>:
  - e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
  - f. valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFR;
  - g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della legge sull'asilo.
- <sup>4</sup> Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> RS **0.142.112.681** 

<sup>8</sup> RS 0.632.31

<sup>9</sup> RS 141.0

<sup>10</sup> RS 142.31

#### Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

- <sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:
  - a. l'identità delle persone registrate;
  - b. i compiti specifici delle autorità di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.
- <sup>2</sup> Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992<sup>11</sup> sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

#### Art. 5 Responsabilità

- ¹ L'IMES e l'UFR condividono la responsabilità della sicurezza del sistema d'informazione.
- <sup>2</sup> L'ufficio federale competente secondo l'articolo 3 capoversi 2 o 3 garantisce la legalità del trattamento dei dati personali nella sua sfera di competenza.

#### **Art. 6** Diritto d'accesso e diritto di rettifica

- <sup>1</sup> Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD<sup>12</sup>) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.
- <sup>2</sup> I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

#### Sezione 2: Trattamento dei dati

## **Art. 7** Autorità competenti

- <sup>1</sup> L'IMES e l'UFR, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, trattano nel sistema d'informazione i dati personali relativi alla loro sfera di competenza.
- <sup>2</sup> Essi si accertano dell'esattezza dei dati personali da essi trattati (art. 5 LPD<sup>13</sup>).
- <sup>3</sup> Secondo l'accordo del 6 novembre 1963<sup>14</sup> tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

<sup>11</sup> RS 235.1

<sup>12</sup> RS **235.1** 

<sup>13</sup> RS 235.1

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> RS **0.142.115.143** 

#### **Art. 8** Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente in forma elettronica, all'IMES e all'UFR, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

#### Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

#### **Art. 9** Procedura di richiamo

<sup>1</sup> L'IMES può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

- autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo<sup>15</sup> e la LDDS<sup>16</sup>;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
  - esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995<sup>17</sup>;
  - per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 1997<sup>18</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;

<sup>15</sup> RS 142.31

<sup>16</sup> RS 142.20

<sup>17</sup> RS 172.213.61

<sup>18</sup> RS **120** 

- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.
- <sup>2</sup> L'UFR può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:
  - autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
  - autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LDDS;
  - c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
    - esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo,
    - per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della legge sull'asilo:
  - d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la legge sull'asilo;
  - e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
  - f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
  - g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
  - h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

#### **Art. 10** Concessione dell'accesso

<sup>1</sup> La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'IMES e all'UFR, ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3.

<sup>2</sup> I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

#### **Art. 11** Concessione dell'accesso a terzi incaricati

- <sup>1</sup> Se l'IMES, l'UFR o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS<sup>19</sup>, la legge sull'asilo<sup>20</sup> o la legge sulla cittadinanza<sup>21</sup>, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.
- <sup>2</sup> L'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3 si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

#### Sezione 4: Comunicazione dei dati

#### **Art. 12** Ripresa da parte dei Cantoni

- <sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS<sup>22</sup>, la legge sull'asilo<sup>23</sup> o la legge sulla cittadinanza<sup>24</sup>.
- <sup>2</sup> La richiesta va indirizzata all'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

#### **Art. 13** Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

- <sup>1</sup> L'IMES può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:
  - a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1:
  - autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>25</sup> sulla statistica federale;
  - c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.
- 19 RS 142.20
- 20 RS 142.31
- 21 RS 141.0
- 22 RS **142.20**
- <sup>23</sup> RS **142.31**
- <sup>24</sup> RS **141.0**
- 25 RS 431.01

<sup>2</sup> L'UFR può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2:
- autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale:
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la legge sull'asilo<sup>26</sup> affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della legge sull'asilo, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

#### **Art. 14** Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

#### Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD $^{27}$ , dagli articoli 22c e 25c LDDS $^{28}$  nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo $^{29}$ .

## Sezione 5: Disposizioni esecutive

## **Art. 16** Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD<sup>30</sup>) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

# Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> RS 142.31

<sup>27</sup> RS **235.1** 

<sup>28</sup> RS 142.20

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> RS 142.31

<sup>30</sup> RS **235.1** 

- le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato:
- c. la durata di conservazione dei dati:
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

# 1. Legge federale del 26 marzo $1931^{31}$ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 22d e 22e

Abrogati

## 2. Legge del 26 giugno 199832 sull'asilo

## Art. 100 Sistema d'informazione

- <sup>1</sup> Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.
- <sup>2</sup> Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

## Art.101 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

<sup>32</sup> RS **142.31** 

# Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003<sup>33</sup> Termine di referendum: 9 ottobre 2003